

Avv. CLAUDIO LINZOLA
VIA HOEPLI 3 – 20121 MILANO
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781
avvlinzola@studiolegalelinzola.it
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MILANO

R I C O R S O

per l'**Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC)** (C.F. 80177010156), Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n. 349/1986 (D.M. Ambiente 15.10.1996 in GU n° 296 del 18.12.1996) in persona del Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Roma, Via Ernesto Murolo n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, giusta mandato su foglio allegato.

L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*,

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 685 del 17.7.2023, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024*";
- del decreto dirigenziale n. 11015 del 19.7.2023, recante "*Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna*".

Il presente ricorso è proposto per le seguenti circostanze di fatto ed i successivi motivi di diritto.

FATTO

1) Il calendario venatorio è uno strumento essenziale ai fini della corretta gestione del patrimonio faunistico che deve indicare, anno per anno, ogni specie cacciabile, in relazione alla popolazione rilevata e censita (anche sulla

base di rilevamenti internazionali, per le specie migratorie), il numero massimo di capi prelevabili per ogni singola specie in una giornata di caccia e nell'intera annata venatoria, nonché l'estensione temporale dell'attività venatoria (giornate di caccia).

La distinzione tra capi abbattibili per ogni giornata (carniere giornaliero) e nella intera stagione venatoria hanno due finalità, autonome e diverse.

La limitazione del carniere giornaliero è finalizzata ad impedire che in giornate particolarmente propizie (o, nel caso di specie migratorie, nel momento apicale del passo) il cacciatore possa concentrare il prelievo di molta fauna in pochi giorni e, quindi, in misura eccessiva rispetto alle esigenze di conservazione, prevalenti. La limitazione del carniere giornaliero costituisce, perciò, una specifica forma di tutela della fauna.

Il numero massimo di capi annuale che si possono abbattere (per stagione venatoria cioè) raggiunge gli stessi obiettivi: evitare che ogni cacciatore possa abbattere - anche in più giornate di caccia diverse e magari con poche prede per ciascun giorno di caccia - un numero complessivo di animali troppo elevato, al punto da risultare, complessivamente (sommando tutte le giornate di caccia di tutti i cacciatori) insostenibile.

I due limiti sopra indicati vanno declinati, poi, specie per specie, in relazione appunto alla consistenza faunistica delle specie cacciabili, non solo sul territorio della singola regione ma complessivamente nell'areale ove le specie vivono e si spostano e migrano e nidificano.

Nel caso delle specie avicole migratrici tale valutazione non può che essere europea e, ai fini venatori, nazionale, in quanto l'Italia è una delle tre grandi rotte migratorie europee: le altre due sono la rotta iberica e quella balcanica. Se per le specie più abbonanti (o *recte* meno in riduzione) possono trovare applicazione i limiti, massimi, stabiliti dalla legge dello Stato e ripresi nella legge regionale 17 del 2004 di approvazione del calendario venatorio permanente (che sono elevatissimi), ove sia rilevata la contrazione, anche non importante, della popolazione di una o più specie, il calendario venatorio deve

necessariamente modulare i prelievi, sostanzialmente riducendoli in misura adeguata alla esigenza di “*saggia utilizzazione*” del patrimonio faunistico (per riprendere una definizione contenuta nella direttiva uccelli) o sospendendo anche l’attività venatoria, atteso che, in forza della legge statale in materia, la caccia può essere esercitata solo se non determini un impoverimento delle popolazioni faunistiche.

In altri termini il prelievo venatorio deve essere “sostenibile”.

Per essere sostenibile l’attività venatoria deve anche essere svolta temporalmente in modo tale da non interferire con le esigenze di riproduzione della fauna (nel caso degli uccelli migratori quindi non deve interferire con la cd migrazione prenuziale).

2) Le esigenze di conservazione si scontrano (anche se non dovrebbe essere così) frontalmente con le richieste del mondo venatorio, che Regione Lombardia regolarmente soddisfa, a totale discapito delle esigenze conservazionistiche.

3) Regione Lombardia, per regolare l’attività ha approvato:

a) nel 2004 la legge regionale 17 che approva in via generale ed astratta un calendario venatorio perpetuo al quale è possibile introdurre le modifiche che la Giunta regionale ritiene opportune in seguito;

b) il decreto 10571 del 12.7.2023, di valutazione di incidenza (61 pagine), il quale introduce decine di limitazioni particolari, in relazione alle decine di siti individuati ai sensi della direttiva habitat 2000;

c) la DGR 685 del 17.7.2023 avente ad oggetto “*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale*” (32 pagine) nella quale sono compresi 10 allegati (l’allegato 4 ha anche l’allegato 4 b, l’allegato 5 ha anche l’allegato 5 b, l’allegato 6 ha gli allegati 6b e 6c) di altre 72 pagine;

d) il decreto dirigenziale 11015 del 19.7.2023 recante “determinazioni in ordine al calendario venatorio 2023/2024 (pagine 27);

e) il decreto dirigenziale 11044 del 20.7.2023 (8 pagine) sulle giornate aggiuntive di caccia ad ottobre e novembre 2023.

Allo stato (mancano ancora altri decreti previsti dalla DGR del 17.7.2023) Regione Lombardia ha approvato 4 atti, 10 allegati, per un totale (parziale) di 168 pagine di norme, regole, misure che dovrebbero conoscere i cacciatori ma, soprattutto, coloro che esercitano le attività di vigilanza.

Al quadro descritto si aggiunga che moltissime prescrizioni sono di difficilissima applicazione pratica. Ci si riferisce a quelle indicate nel decreto VINCA (cfr. da pagina 50 a pagina 60 del decreto 10571 del 12.7.2023) che si riferisce a zone protette semplicemente con nominativo e sigle IT20..... e così via numerando. Si tratta di zone sparpagliate in tutto il territorio regionale, non delimitate chiaramente (con tabelle, ecc.), richiamate anche più volte nello stesso atto per le prescrizioni particolari di volta in volta indicate, a seconda delle specie e delle modalità di caccia e dei territori.

E' un groviglio inestricabile, non conoscibile se non preparati a studiare a fondo e se non si ha ottima memoria, che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta 685 del 17.7.2023, neppure si degnava di dipanare e semplicemente riversa, in blocco, dapprima nella DGR e poi su tutti gli operatori: cacciatori e agenti di vigilanza.

Si legge (pag. 30 DGR, punto 3, lettera a) che: *“le prescrizioni di cui al decreto della direzione generale territorio e sistemi verdi 10571 del 12.7.2023 allegato al presente provvedimento (l'undicesimo allegato N.d.R.) siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale (cioè in tutta la Regione N.d.R.)”*.

Il groviglio, perché di groviglio si tratta, è inestricabile, non esistono definizioni possibili diverse e ciò conduce direttamente alla illegittimità del provvedimento.

Tutti sanno: Regione Lombardia, Associazioni venatorie, agenti di vigilanza, cacciatori che nessuno è in grado di conoscere, applicare, fare rispettare la massa di disposizioni aggrovigliate, disperse in numerosi atti, corposi, scritti anche appositamente per generare difficoltà insormontabili anche di applicazione oltretutto di conoscenza.

4) Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUANTO A TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI

l) Illegittimità per violazione dell'articolo 1 della legge 241/90 e dell'articolo 1 della legge 157/92 – violazione dell'articolo 97 Costituzione – eccesso di potere per sviamento

E' pur vero che, qualche anno fa, la ricorrente associazione aveva eccepito la dispersione in 3 o 4 atti diversi delle regole sull'esercizio dell'attività venatoria, lamentando che la legge statale (articolo 18, comma 4, legge 157/72) prevede la approvazione de "il" calendario venatorio, cioè un solo atto che racchiuda le regole sull'attività venatoria.

Così fanno tutte le regioni.

Codesto Tribunale (Sezione IV, n. 2203 del 11 ottobre 2021, ed anche altri, come ricorda Regione nella DGR gravata), ha scritto che la legge in realtà non limita il numero di atti che possono regolare l'attività venatoria (quindi se ne possono approvare decine?).

Tale principio è anche condivisibile ma deve coordinarsi sempre con la finalità e la funzione per cui il calendario venatorio è previsto. Oltre a regolare le condotte le norme devono essere chiare, conoscibili ed applicabili.

Approvare atti (oltre una decina per centinaia di pagine) con norme che: vuoi per la formulazione, vuoi per gli atti nei quali sono disperse, vuoi per le tecniche di stesura, vuoi per il numero abnorme, vuoi per le ripetizioni, ecc. sono impossibili da conoscere e da applicare, significa eludere, se non violare, i principi e le regole che sovrintendono la materia stessa da regolare. Ora, ferme restando le decisioni giudiziarie da Regione Lombardia, che sceglie quali applicare, l'affastellata, confusa, ripetuta, dispersa, non applicabile massa di pagine, atti e misure posta in essere dalla Regione intimata rende impossibile conoscere – anche per chi deve esercitare la vigilanza – quando la condotta del cacciatore possa ritenersi lecita o meno.

Lo stesso cacciatore, con un tale armamentario di pagine e regole (che ovviamente nessuno o quasi studia e conosce e che, comunque, è oggettivamente impossibile rispettare perché le singole aree e zone ove applicarle non sono delimitate chiaramente), quand'anche incorresse in inosservanze non potrebbe essere incolpato, perché tanta è la confusione normativa generata, non a caso sembrerebbe proprio, che viene meno anche la responsabilità ed imputabilità per colpa.

Si tenga presente, per superare le argomentazioni svolte da codesto Ill.mo Tribunale nel passato per giustificare la (anche allora) esagerata deriva regionale, che non è affatto vero che ogni cacciatore deve conoscere solo le norme relative al proprio ATC (ambito territoriale di caccia) o CA (comprensorio alpino).

Infatti, la legge regionale 26/93 in materia di caccia, prevede molteplici disposizioni che permettono ai cacciatori di spaziare in vari ambiti territoriali di caccia e/o comprensori alpini delle molte province lombarde:

- articolo 28, comma 7: *“Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all’indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall’articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente... Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l’estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.*

Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall’articolo 33.”

- articolo 33, comma 11: *“Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l’accesso oltre il limite di*

densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.”;

- articolo 33, comma 13: “Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione;

- articolo 33, comma 15: “La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio.”

- articolo 35, comma 2: “Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1.”

Quindi, il cacciatore che volesse svolgere la sua attività, con diligenza, (cioè quello che dovrebbe fare), essendo in piena libertà di spostarsi tra i vari ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, è chiamato proprio a conoscere non solo le regole (già tantissime ed inapplicabili) del proprio ATC di residenza ma anche quelle che valgono in altre parti del territorio regionale. Gli atti regionali gravati: o sono finalizzati ad impedire la possibilità di controllare efficacemente le condotte dei cacciatori o, comunque, per come scritte e studiate, producono lo stesso risultato. Oltre a rendere più complessa la loro impugnazione ed incrementare il contenzioso, di cui non si sente il bisogno.

B) QUANTO ALLA DGR 685/2023 ED AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 11015 DEL 19.7.2023

II) Illegittimità della DGR impugnata per violazione dell'articolo 1 della legge 157/92 e dell'articolo 9 Costituzione, nonché violazione del principio di precauzione e della direttiva uccelli

Regione Lombardia ha approvato il proprio calendario venatorio (con la legge 17/2004) e con la deliberazione gravata ha introdotto delle integrazioni (che si aggiungono a quelle approvate in altri atti dirigenziali, a formare il coacervo di cui in precedenza).

Nella DGR gravata sono state completamente disattese le indicazioni formulate da ISPRA, con il proprio parere del 8.5.2023, sia sull'apertura generale della caccia (pag. 8/12 DGR), per le specie pernice rossa, fagiano e starna (pag. 12/13 DGR), per la chiusura della caccia vagante a dicembre (pag. 13/16 DGR), per la caccia all'avifauna acquatica (pag. 16/17) ed altri argomenti ancora.

Regione Lombardia, come si ricava dalle contro deduzioni al parere ISPRA contenute nella DGR gravata, non ha contro dedotto all'intero parere perché in parte lo ha fatto (cfr. le pagine prima indicate) ed in parte ha scritto che si potranno eventualmente assumere altri provvedimenti, quelli elencati nella DGR 685, che saranno adottati dal dirigente competente, nei quali fare confluire ulteriori contro deduzioni.

Dunque, il calendario venatorio approvato con legge regionale, come "integrato" dalla DGR e dal decreto dirigenziale n. 11015 del 19.7.2023 autorizza l'abbattimento, durante l'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia, di milioni di uccelli migratori, solo sul territorio regionale lombardo.

Sennonché gli uccelli migratori non sono "lombardi" o appannaggio della Giunta regionale lombarda o dei cacciatori lombardi ma nidificano negli Stati del nord Europa, svernano in quelli del sud, attraversano tutta l'Italia. Quindi gli uccelli migratori che si trovano in Lombardia, perché ci passano o vi nidificano, oggetto di disciplina regionale (legge ed atti amministrativi)

fanno parte sempre di uno stesso contingente migratorio, unico, che percorre la rotta italiana.

Il territorio della Regione Lombardia è solo la prima tappa di un percorso molto più lungo, che attraversa tutte le altre regioni italiane.

Il contingente di uccelli migratori che passa dalla Regione Lombardia non è, perciò, affatto regionale ma europeo, continentale.

Il numero di animali (migrazioni primaverili ed autunnali) che attraversa la Regione Lombardia è quello, sempre lo stesso che, attraversando l'Italia, prima attraversa la Lombardia e poi, a scendere, attraverserà le regioni poste più a sud Liguria, Emilia Romagna, Toscana, ecc.

La caccia in Lombardia e nelle altre regioni italiane si percuote su di un unico contingente di uccelli migratori che attraversa l'Italia

Gli uccelli che valicano le Alpi dal Nord Europa (se scampano ai cacciatori quando attraversano i valichi, colli di bottiglia non protetti perché Regione Lombardia non ha alcuna volontà di applicare la legge statale che vieta la caccia intorno ai valichi) sono sempre quelli che, dopo avere attraversato la Lombardia, poi passano, appunto, da tutte le regioni italiane da nord a sud e viceversa, e trovano i cacciatori delle altre regioni tutti pronti per altri abbattimenti.

Inoltre, il movimento migratorio di risalita in primavera è molto più rapido del movimento autunnale perché quest'ultimo è condizionato un po' più dal meteo, dal clima, se trovano gli animali da mangiare, ecc.

Quindi, visto che alcune specie, soprattutto anatre e limicoli, fanno 500-600 km in una notte, e attraversano mezza Italia, essendo la penisola una piattaforma che taglia il Mediterraneo, non si può prendere in considerazione una regione sì e l'altra no ed ammettere che ogni regione stabilisca tempi di migrazione "propri", regionali. Un uccello migratore appunto attraversa diverse regioni (quelle italiane sono anche molto piccole nel centro) in pochissimo tempo.

Tanto per significare che non è affatto conforme alla direttiva uccelli, ai principi espressi dall'articolo 1 della legge 157/92, al principio euro unitario di precauzione ed all'articolo 9 Costituzione che la Regione intimata approvi, in autonomia (senza neppure accogliere le richieste di ISPRA, tra l'altro) il proprio sistema di atti che regolano l'attività venatoria ai migratori sul proprio territorio, come se il contingente di uccelli migratori che attraversano la Lombardia fosse appunto solo regionale (come potrebbe essere, con alcune precisazioni e limiti, invece, per la fauna stanziale, non migratoria).

La rotta migratoria italiana è una, unica (le altre sono quella balcanica e la iberica).

Quindi le valutazioni e le regole di Regione Lombardia circa la misura della pressione venatoria, la sua sostenibilità, i periodi caccia, la migrazione prenuziale, ecc. non possono essere affatto autonome, locali (cioè regionali) perché riguardano un contingente ed un flusso migratorio unitario (appunto quello che segue la rotta migratoria italiana) sovraregionale.

Regione Lombardia (ed ogni altra regione italiana che approva il "proprio" calendario venatorio personale) non può occuparsi solo dei propri cacciatori e della caccia agli animali migratori sul proprio territorio regionale, come se la pressione venatoria e le conseguenze dell'attività venatoria sulle specie migratrici incidesse solo su animali selvatici regionali.

Le valutazioni e, quindi, la disciplina giuridica (numero capi abbattibili, quando lo siano, apertura e chiusura della stagione venatoria, ecc.), non possono inevitabilmente che essere nazionali, cioè riferite all'intera penisola o meglio alla intera popolazione avicola migratoria che attraversa l'intera penisola italiana, in quanto rotta migratoria unica.

Ciò in quanto, come già scritto ma perfettamente noto ed evidente, il contingente di avifauna migratoria che attraversa l'Italia è uno e la pressione venatoria che viene esercitata in ogni regione si percuote sullo stesso, identico contingente e, quindi, le regole: quantitativi abbattibili specie per

specie, durata dei periodi di caccia e così via non possono essere parcellizzate tra venti regioni, di guisa che ognuna ritiene di potere gestire (e lo fa!) un proprio patrimonio faunistico, separato, isolato ed autonomo, con regole autonome, anche diverse da regione a regione.

Infatti, se si esaminano i pareri di ISPRA sui calendari venatori regionali (e non solo della corrente stagione venatoria; si versano in atti pareri per la stagione che inizierà tra poco), si può verificare che l'Istituto formula – per le specie migratrici, giustamente - le stesse indicazioni per tutte le regioni ed assume gli stessi dati e parametri di valutazione al punto che, per questi aspetti, si ripete giustamente, i pareri ISPRA possono sembrare sostanzialmente identici.

Ma non è affatto un vizio od una lacuna.

Deve essere così, per le specie migratrici, visto che la pressione venatoria in tutte le regioni si somma e si percuote sullo stesso contingente di uccelli che attraversa l'Italia.

Tutto questo si scrive e si spiega per arrivare alla conclusione che non ha alcun senso logico (art. 97 Cost.) e non è legittimo (articolo 9 Cost.), ai fini della tutela del patrimonio faunistico migratorio e della sua saggia gestione, che ogni regione, ed anche perciò la Lombardia, per quanto riguarda ovviamente le specie migratrici, abbia approvato il “proprio” calendario venatorio personale, con regole più o meno “integrative”, anche diverse da quelle delle regioni confinanti che non tengono in alcun conto del contingente di uccelli migratori che percorrono la rotta italiana sul quale i cacciatori lombardi (e quelli delle altre regioni) si avventano ogni anno.

Dunque la DGR regionale impugnata è illegittima anche per tale ragione.

C) QUANTO ALL'ARTICOLO 18, COMMA 4 DELLA L. 157/92

III) Illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/92

La declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato non può che essere preceduta, obbligatoriamente, dalla espunzione dall'ordinamento italiano dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/92 che autorizza le regioni ad

assumere propri calendari venatori con riguardo alle specie avicole migratorie.

È tale norma di legge che conferisce a tutte le regioni italiane il potere di approvare il proprio calendario venatorio, come se gli uccelli che migrano per tutto il continente europeo fossero solo regionali perché in un certo momento si trovano in Lombardia, consentendo ad ogni regione di inventarsi (in disparte, ora, la forma) le proprie regole, i quantitativi cacciabili, i periodi e così via, come appunto succede.

Il calendario venatorio, relativamente alle specie migratrici (specie, capi abbattibili, periodi di caccia, ecc.), invece, non può che essere unico, nazionale, di competenza governativa o di chi dirà la legge (non più l'articolo 18 comma 4 della legge 157/92 nella sua attuale versione che prevede le singole regioni). Ed ISPRA, finalmente, dovrà esprimersi su un calendario, serio, approfondito, annuale, con un parere unico e non con 20 e più pareri (perché le regioni frazionano anche questi), uno o più per ciascuna regione a seconda, tra l'altro, di come le regioni articolano i propri atti (cfr. ancora la Lombardia).

In disparte la enorme riduzione del contenzioso che ne conseguirà (che è già un beneficio per tutti, di per sé), quanto dedotto comporta che:

- l'articolo 18, comma 4, della legge 157/92 è illegittimo perché non assicura affatto la corretta gestione e tutela della fauna selvatica migratoria, europea, e viola anche i principi della direttiva uccelli;
- le regioni non devono più approvare calendari "locali", regionali, inventando o cercando di dimostrare che nel loro territorio ci sono più animali o abbastanza animali da abbattere a più non posso da parte dei propri cacciatori, come se non fosse unico il contingente sul quale si percuote l'attività venatoria dei cacciatori di tutte le regioni;
- il numero di animali (delle specie migratorie) abbattibili deve essere stabilito, anno per anno, a livello nazionale (rotta migratoria unica, italiana) e

non lasciato alle singole regioni nei singoli territori, con norme, criteri, numeri e date anche sganciati l'uno dall'altro calendari venatori, con possibilità di conoscere (dato impossibile oggi da ottenere!) quanti animali abbattuti vengono segnati sui tesserini venatori italiani (per il bracconaggio si faranno stime, sempre al ribasso);

- il contingente dei migratori deve essere perciò stabilito sulla base della popolazione europea e sul numero di animali (non ovviamente con precisione all'unità od alla decina) che percorrono la rotta italiana;

- il periodo di caccia (comprese le giornate aggiuntive nel periodo della migrazione) non potrà più essere gestito a seconda delle richieste locali o sulla base di dati, più o meno veritieri ed attendibili, a livello regionale, perché la pressione venatoria, anche quella espressa nelle giornate di caccia aggiuntive, deve essere valutata a livello nazionale, complessivamente sul contingente migratorio unico che attraversa l'Italia;

- il contingente di animali migratori abbattibili deve, quindi, essere suddiviso tra tutte le regioni, con limiti da rispettare (ed accertare) a livello regionale.

L'attuale formulazione della norma, di cui si dubita molto fortemente della sua legittimità costituzionale, si pone dunque in contrasto con il novellato articolo 9 Costituzione, giacché la sua *ratio* non è ispirata alla tutela della fauna ma solo all'esercizio delle competenze regionali ed a curare interessi regionali, non ambientali e non unitari.

D) QUANTO ALLA L.R 17 DEL 2004

IV) Questione di costituzionalità della l.r 17/2004

Per Regione Lombardia il tema affrontato nei precedenti due motivi è ancora più scottante perché la legge regionale "*Calendario venatorio regionale*", indicata in rubrica, ha disciplinato, in via generale e perpetua, i contenuti che lo strumento di programmazione del calendario venatorio deve disciplinare ogni anno, in disparte che sia regionale o statale, per registrare l'evoluzione

del quadro in base al quale stabilire: specie cacciabili, inizio e fine della stagione venatoria, modalità di caccia, carniere giornaliero, carniere annuale e periodi (giornate) di caccia.

Quindi l'intera legge si pone in contrasto con l'articolo 9 Costituzione per le ragioni espresse in ordine all'articolo 18, comma 4, della legge 157/92.

L'articolo 2 della legge regionale prevede un carniere massimo giornaliero di trenta capi per la "selvaggina" migratoria (che è quanto prevede in linea generale la stessa legge statale 157/92) ma non un carniere stagionale.

Intanto già il vocabolo "selvaggina", mai più utilizzato in nessuna legge statale dopo il 1977, denota l'approccio del tutto anacronistico di Regione Lombardia al tema del prelievo venatorio degli animali che vivono in libertà.

E se pur l'articolo 1, comma 7, della ripetuta legge regionale prevede solo che la Giunta regionale possa ridurre la caccia a determinate specie non stempera la illegittimità costituzionale della norma.

Perché non può avere carattere di eventualità la disciplina venatoria annuale e, comunque, neppure la DGR gravata, pretende di dare attuazione alla legge regionale del 2004, introduce in realtà delle serie integrazioni, risponde al dettato della legge statale ed ai principi che governano la gestione della fauna (articolo 1 della l. 157/92) perché si limita a sua volta a rinviare, a cascata e genericamente, ad eventuali, ulteriori, futuri provvedimenti dirigenziali.

Tradotto in numeri, essendo tra i 56.000 ed i 57.000 i cacciatori lombardi residenti e non residenti (il numero dei cacciatori riferiti alla scorsa stagione venatoria 2022/2023 che esercitano la caccia vagante e da appostamento fisso sono un totale di 50.572, come da Decreto n. 6631 del 08.05.2023 "*Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia per la stagione 203/2024*", così suddivisi: negli ambiti territoriali sono 35.252, mentre quelli nei comprensori alpini sono 15.320, contro un totale di 53.398 cacciatori nel 2022), essendo 55 le giornate di caccia, aggiungendo quelle ulteriori nei mesi di ottobre e novembre

e considerati i carnieri massimi stagionali, Regione Lombardia autorizza ad abbattere, solo in Lombardia, decine di milioni di esemplari di uccelli migratori (al netto del bracconaggio, che è molto diffuso), che ovviamente non ci sono; ma i numeri restituiscono la cifra della assoluta illegittimità della legge regionale (e degli atti regionali amministrativi “integrativi” che confermano numeri impressionanti, assurdi, incompatibili con ogni ragionevole programmazione dell’attività venatoria).

Per i “palmipedi”, altro vocabolo del tutto fuorviante utilizzato dall’articolo 3 della l.r. 17/2004, che raggruppa categorie intere di animali, tra le quali gli anatidi, il carniere giornaliero è di 10 esemplari.

Quand’anche, poi, le giornate di caccia, in media, fossero inferiori alle 55 ammesse (cui si devono aggiungere almeno altre 8 giornate aggiuntive ad ottobre e novembre) ed il numero degli uccelli abbattuti fosse inferiore a capi 30 al giorno per cacciatore, i numeri – si ripete per ciascuna specie – sono assolutamente incompatibili con una saggia, legittima e sostenibile gestione del prelievo venatorio.

Senonché la legge regionale 17/2004 impedisce di potere formulare motivi di ricorso, perché tutti gli argomenti (specie cacciabili, carnieri, periodi di caccia) sono stati “sequestrati” dalla legge.

Nel senso che la legge regionale sostituisce, ininterrottamente dal 2004, i calendari venatori annuali, che semplicemente non vengono più approvati; e proprio per le specie più appetibili per i cacciatori.

Ciò impedisce la possibilità di articolare motivi di ricorso, perché manca l’atto da impugnare, dovendosi limitare agli aspetti oggetto dei decreti dirigenziali.

Recte la ricorrente articola i motivi di ricorso, allo scopo di potere consentire all’Ill.mo Tribunale di esaminarli, ma solo una volta che sarà dichiarata incostituzionale la legge regionale lombarda che impedisce l’approvazione annuale di un calendario venatorio riferito a tutte le specie e tutti i profili dell’attività venatoria, con atto amministrativo.

E' evidente, infatti, che gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 sono in aperto ed insanabile contrasto con quanto indicato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all' articolo 18, comma 4 (in disparte l'autorità competente e la portata regionale o nazionale) prescrive, giustamente, che il calendario venatorio abbia natura regolamentare, amministrativa (e non legislativa); abbia validità per una sola stagione venatoria; riguardi tutte le specie cacciabili ed ogni aspetto dell'attività venatoria; e che sulla proposta di calendario venatorio (non sui temi che vuole ogni Regione) si esprima sempre ISPRA.

Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia, avendo per oggetto la fauna selvatica che rappresenta «*un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*», è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue che sono le norme statali ad indirizzare quelle regionali ed a rappresentare per gli enti derivati dallo Stato un limite invalicabile.

Dalla indicata disposizione statale si evince anche che il procedimento avente ad oggetto la misura e l'intensità dell'attività venatoria deve concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non, come è avvenuto nel caso di specie, con una legge a validità perpetua, indipendentemente da ogni altro interesse e valutazione non gradito.

Tale conclusione è da ritenersi avvalorata da ulteriori considerazioni, discendenti da consolidata giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, che è più volte intervenuta su questo tema.

Si richiama Corte cost., sentenza 90/2013, per cui è «*evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del regolamento sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere Ispra, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedimento, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare invece la legge-provvedimento*» (cfr. anche

Corte costituzionale 258/2019).

Quindi la scelta di provvedere con atto amministrativo, relativo a tutte le specie ed a tutti gli aspetti dell'attività venatoria (non solo quelli interattivi e/o riduttivi scelti da Regione), è l'unica coerente con il peculiare contenuto che nel caso di specie l'atto deve assumere il calendario (*nomen est omen*) e che si può inserire armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, nonché nella cornice dell'articolo 9 Cost., e che, inoltre, si riconnette ad un regime di effettiva flessibilità certamente ed evidentemente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto di un provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge (cfr. in termini, anche Corte Costituzionale, n. 7 del 17.1.2019).

E' la procedimentalizzazione annuale, integrale e non parziale, che consente di contemperare gli interessi ambientali, attuali, in gioco, connotandosi, altresì, un calendario annuale per il soppesato e coerente apparato motivazionale che, in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione, necessariamente deve tradursi in un provvedimento amministrativo, puntualmente motivato.

Ne consegue che l'approvazione di un calendario venatorio perpetuo, con legge, viola le disposizioni della Legge n. 157 del 1992, ponendosi in contrasto con l'art. 97 e 117, comma 2, lettera s) e 9 Cost..

E) QUANTO ALLA DGR 685/2023

V) Illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione – violazione della legge 157/92 e del dovere di conservazione della fauna selvatica – violazione dell'articolo 7 della Direttiva 2009/147CE – violazione della legge 157/92

A) Apertura generale della caccia

ISPRA, nel parere del 05.05.2023, scrive (pag. 8): *“Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulti criticabile l'apertura generale della caccia al 17 settembre per Starna, Fagiano, Pernice rossa, Quaglia, Allodola, Tordo bottaccio, Ce-*

*senza, Tordo sassello, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccia, Beccaccino, Frullino in quanto si produce un disturbo generato in particolare dovuto alla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani in una fase ancora delicata del ciclo biologico. D'altra parte, invece la concentrazione in una data unica dell'apertura della caccia favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Pertanto, lo scrivente Istituto propone di prevedere un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente al 1° ottobre 2023 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali, per esempio tra le specie cacciabili, Alzavola Anas crecca, Germano reale Anas platyrhynchos, Moretta Aythya fuligula, Mestolone Spatula clypeata, Starna Perdix perdix, Fagiano Phasianus colchicus, Allodola Alauda arvensis, Colombaccio Columba palumbus, Quaglia Coturnix coturnix, Porciglione Rallus aquaticus e Coturnice Alectoris graeca (si veda *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*).*”

Il comma 1 *bis* dell'articolo 18 della l. 157/92 si riferisce ai limiti temporali specificamente legati alla migrazione prenuziale degli uccelli, la cui definizione viene effettuata dalla Commissione europea mediante l'aggiornamento dei “Key concepts” nazionali, cioè dei criteri chiave per la gestione (saggia) del patrimonio avicolo migratorio.

Le date non sono indicate al giorno preciso perché non sono fisse ma vengono aggiornate periodicamente attraverso il predetto documento che definisce le date di apertura e chiusura della caccia a varie specie migratorie.

ISPRA segnala ed interviene, con i suoi pareri, qualora le Regioni non rispettino tali criteri (cfr. Tar Sicilia, ordinanza 25.7.2022 n.467 (confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa): *“Ritenuto che il parere obbligatorio dell’ISPRA, pur non essendo vincolate per l’Amministrazione, onera quest’ultima, laddove ritenga di discostarsene, ad un aggravio motivazionale in specie non sempre riscontrabile e/o sufficiente a superare i rilievi dell’ISPRA; Considerato infatti che l’Amministrazione: sembra far ricorso a pareri resi da organismi non accreditati presso lo stesso ISPRA, unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi.”* (in termini: Tar Campania 12 ottobre 2022 n.1791).

Nel documento di aggiornamento dei Key Concepts *“Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”*, vengono riportate le date di inizio della migrazione prenuziale che risultano in parte confermate rispetto alla versione precedente e in altri casi sono state anticipate. Queste date non sono altro che il riferimento scientifico, che diventa giuridico, per evitare che si pratichi la caccia in questo delicato periodo biologico durante il ritorno al luogo di nidificazione.

In un paragrafo del suo parere (pag. 9, titolo: *“Turdidi e uccelli acquatici”*) ISPRA chiarisce l’importanza del rispetto dei periodi di apertura e di chiusura dell’attività venatoria che la Commissione europea impone: *“Come richiamato precedentemente, l’art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l’art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l’esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto*

di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione.”

Per garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito nel KCD le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il KCD 2021 a titolo “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

*Rispetto alla precedente versione, il KCD 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola *Anas crecca* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d’acqua *Gallinula chloropus* viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello *Turdus iliacus* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.*

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia

nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia;*
- b) limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;*
- c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.”*

Regione, nella DGR (pag. 30, 1° punto in alto) invece conferma l'apertura generale della stagione al 17.9.2023 e la chiusura “*come da vigente normativa regionale*”, cioè la l.r. 17/2004 che, a maggior ragione, si pone in contrasto con l'articolo 9 Cost.

I motivi che dovrebbero sorreggere la nefasta decisione rasentano la banalità:

- pag. 8 DGR, ISPRA “*riporta una proposta*” relativa al “*solo territorio a caccia programmata*”. E questa affermazione non è vera, perché così non è scritto nel parere ISPRA, fermo restando che il territorio oggetto di “*caccia programmata*” è non meno dell'80% dell'intero territorio agro silvo pastorale regionale;

- ISPRA “*non fornisce studi e dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate*” (pag. 8 in basso). L'affermazione rasenta l'incredibile giacché ISPRA spiega l'esigenza di garantire “*un più completo sviluppo degli ultimi nati*”.

Dopodiché gli uccelli ovviamente non riferiscono ad ISPRA se la caccia con inizio al 17 settembre (piena estate) è confacente o meno alle loro esigenze di cura della prole e non è nemmeno possibile, quindi, elaborare dati “*sperimentali*”, giacché trovano applicazione regole, principi e valutazioni che non precipitano in saggi e statistiche (che Regione Lombardia ignora anche quando ci sono, peraltro).

- E' Regione, poi, che si lancia (pagg. 9 DGR) in affermazioni precise, ma del tutto prive di riscontri, ed ipotesi (pag. 10 DGR) con richiami – pure generici – a pretese future decisioni delle decine di ATC lombardi sui giorni fissi anziché a scelta di caccia e così via.

In disparte che si tratta di argomenti senza impatto (cosa cambia se si va a caccia il mercoledì o la domenica?), non è neppure spiegato (perché non c'è seria spiegazione) che differenza mai ci possa essere se un cacciatore va a caccia in 3 giorni a scelta della settimana anziché in 3 giorni della settimana fissati dall'ATC (semmai, poi, succederà).

Stesso discorso per la eventuale ed ipotetica (cioè fantasiosa) riduzione dell'orario di caccia alle ore 12.00.

Il richiamo ad una nota ISPRA del 13.10.2010 (pag. 11 DGR a metà, nota ISPRA di appena 13 anni fa...) è pure del tutto irrilevante perché i dati, per essere utili, devono essere attuali e non ripescati (quando conviene, poi) dalla storia.

Ancora una volta Regione formula una accozzaglia di affermazioni ma non produce alcun documento, che sia proveniente da istituti riconosciuti da ISPRA tra l'altro, che possa collimare con le esigenze espresse dalla legge.

E' evidente che non è ISPRA, Ente previsto dalla legge 157/92 per l'espressione dei pareri, che deve fornire dati ma il soggetto che si allarga oltre misura, oltre le regole, oltre i principi, oltre i documenti scientifici ed oltre le valutazioni provenienti da soggetti imparziali a dovere giustificare per bene, seriamente, i propri scostamenti.

B) Chiusura della caccia

ISPRA indica, motivatamente, le date la chiusura della caccia a diverse specie di uccelli.

A pag. 9 del proprio parere scrive: *“Come richiamato precedentemente, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola spe-*

cie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione.

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;*
- b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;*
- c) rendere più efficace l’azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.*

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un’unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore

gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano”

Regione Lombardia decreta invece l’abbattimento di uccelli delle specie Tordo Sassello e Cesena dal 17 settembre 2023 al 20 gennaio 2024 (pag. 27 Decreto n. 11015 del 19/07/2023).


In merito alla specie Tordo sassello Regione Lombardia si è dimenticata di scrivere che questa specie è SPEC 1, ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla NT quasi minacciata.

In base al reporting art. 12 (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12>) la tendenza della popolazione nidificante sta diminuendo, sia nel breve che nel lungo termine.

La popolazione nell'UE del Tordo sassello è diminuita di almeno il 20% dal 1980, con un continuo declino dal 2007.

Anche nella recente proposta di Piano faunistico regionale 2022 (pag. 47) l’andamento regionale degli abbattimenti nel periodo 2002-2020 è in declino, come si evince dalla seguente tabella:



Si rammenta, essendo notizia di fine luglio, che la Commissione europea (Lettera ENV.E.2/LR del 27.07.2023), a luglio 2023, ha aperto l'ennesimo squarcio sulla pessima gestione della caccia in Italia ed ha avviato una procedura EU Pilot (n. 2023/10542) per violazione delle norme europee in materia di caccia, in particolare per mancato rispetto della direttiva Uccelli (2009/147 CEE).

Le maggiori criticità rilevate riguardano proprio i calendari regionali: oltre alla mancata attuazione del Piano di azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (guarda il caso non citato da Regione Lombardia ove vi sono vaste, note sacche di resistenza alla legalità nel bresciano e nel bergamasco) del 30 marzo 2017, si contesta l'abbattimento di alcune specie migratorie durante il ritorno al luogo di nidificazione nei calendari venatori regionali, e l'abbattimento di alcune specie con stato di popolazione non favorevole in assenza di adeguati piani di gestione/conservazione efficacemente applicati.

Ebbene Regione, imperterrita, contro deduce ad ISPRA (chissà cosa scriverà mai al Governo della Repubblica per la Commissione) con le solite argomentazioni, inconsistenti:

- (pag. 14 DGR), l'articolo 1, comma 5 della legge regionale sul calendario perenne prevede che *“possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante con l'uso del cane in gennaio”* (?). A parte il fatto anche non sono disposte limitazioni ma solo formulati *“indirizzi”* agli ATC lombardi, si tratta di argomento del tutto superfluo, perché il problema è la chiusura della caccia non la modalità del suo esercizio;

- (pag. 14) le affermazioni di ISPRA sono qualificate come *“assunti di principio senza diretto riferimento alla complessità del territorio lombardo”*. L'affermazione, oltre che del tutto priva di contenuto rispetto al tema della chiusura della caccia, rafforza la netta convinzione che 20 regioni non possono più crearsi regole autonome relative agli uccelli migratori che percorrono anche 500 Km in un giorno e non sono appannaggio degli enti locali (come è Regione Lombardia), che confonde autonomia amministrativa e legislativa con fenomeni e problemi di rilievo geografico (e quindi giuridico ed operativo) molto, ma molto più ampi e complessi, non certo regionali;

- i divieti riportati per le Province di Bergamo, Brescia, Pavia (due soli ATC però), Lodi, ecc. relativi alla distanza da tenere da alcuni, individuati, corsi d'acqua, ecc., non spostano il tema della data di chiusura della caccia.

Fermo restando che la fissazione di micraniose limitazioni, che non possono essere accertate ed il cui rispetto è rimesso al buon cuore dei cacciatori e, comunque, sono di oggettiva difficile applicazione come già scritto, non sono idonee a sostituire una misura chiara ed efficace: la chiusura della caccia, che è regola chiara per tutti.

Devono prevalere, dunque, i principi ispirati alla precauzione ed alla conservazione atteso che la chiusura, erroneamente qualificata *“anticipata”* (rispetto alla legge ma non rispetto alle esigenze di tutela e conservazione) è misura molto utile; diversamente non si comprende la ragione per cui la Lombardia e le altre regioni si ostinino a volere autorizzare l'attività di caccia fino all'ultimo giorno possibile.

Si rammenta che a gennaio 2023 Regione Veneto, ignorando un decreto della Presidente del TAR Veneto, ha approvato, cinque giorni prima del 31 gennaio 2023, una delibera per permettere ai cacciatori veneti di andare a caccia fino alla fine.

F) QUANTO AL DECRETO 11015 DEL 19.7.2023

VI) Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere

Regione elenca (alcune) specie ed il loro stato di conservazione, prevedendo periodi di caccia più ampi di quelli indicati da ISPRA ed ignorando completamente anche i propri dati (preoccupanti), contenuti nella propria proposta di piano faunistico venatorio regionale, che smentiscono le superficiali e partigiane motivazioni dedotte nell'atto gravato.

CODONE (pag. 19 decreto)

Regione prevede un arco temporale di caccia dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (ampliato addirittura rispetto all'anno scorso).


La specie Codone è SPEC 3, ossia specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

Il prelievo di codoni sul territorio regionale, nel periodo 2002-2020 (fonte dati Regione Lombardia – Proposta PFVR, pag. 41 e dati delle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, forniti da Regione con accesso atti, dimostrano sempre un trend chiaro decrescente degli abbattimenti.

L'Associazione ricorrente ha depositato richieste di accesso atti per conoscere i dati su abbattimenti sia l'anno scorso, sia quest'anno. Tra le specie richieste rientrano: Codone, Fischione, Mestolone e Marzaiola.

Regione ha risposto (Prot n. M1.2022.0145132 del 12/07/2022 e Prot. N. M1.2023.0109234 del 08/06/2023) fornendo i dati sugli abbattimenti ma non quelli dell'ultima stagione venatoria 2022/2023, non ancora disponibili:

	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Codone	498	364	487
Fischione	1329	1285	1278
Mestolone	798	497	831
Marzaiola	217	153	158




Anche per il Codone il carniere (5 esemplari al giorno e non più di 25 a stagione) conduce a numeri abnormi, non sostenibili, del tutto opposti al numero degli abbattimenti, incredibilmente bassi, ed è perciò illegittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 1 della legge 157/92 ed il principio di precauzione che, nel caso in esame, non è rispettato perché si dovrebbe applicare il principio di conservazione stante i pessimi dati (per i codoni e non solo).

FISCHIONE (pag. 20 decreto)

Anche per questa specie il periodo di caccia va dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024; il carniere è quello della l.r. 17/2004.

Gli abbattimenti sono ben rappresentati dalla tabella che segue: oscillanti ed in continuo, costante ribasso.



Gli abbattimenti autorizzati sono abnormi in assoluto: con riguardo alla popolazione ed a maggior ragione con i dati degli abbattimenti perché siamo nell'ordine delle decine di milioni di esemplari.

MESTOLONE (pag. 21 decreto)

Periodo di caccia autorizzato, ex lege regionale: 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 (più della stagione passata).

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).


Nella lista rossa italiana è indicata con la sigla VU ossia vulnerabile

Il prelievo di mestolone sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte dati: Regione Lombardia- Proposta PFVR, pag. 44) è in decrescita evidente e continua.

Nondimeno Regione Lombardia autorizza l'abbattimento di milioni di capi, che non ci sono.

Se anche ci fossero la popolazione sarebbe sterminata, in forza di atti autorizzatori.

Del resto è noto che, anche per gli esseri umani, le stragi più devastanti sono state sempre compiute secondo le regole (del tutto assurde ed errate ma sempre in un quadro "istituzionale"). Così per gli animali.



MARZAIOLA (pag. 21 e 22 decreto)


Regione prevede il periodo, più ampio rispetto all'anno scorso: dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, impassibile e non scalfita da alcun dato, pur negativo, al di fuori di ogni principio di doverosa ragionevolezza e conservazione.

La specie marzaiola è SPEC 3, cioè specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa.

E' anche una specie indicata nella lista rossa italiana con la sigla VU ossia vulnerabile.

Il prelievo di marzaiola sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 (Fonte Regione Lombardia- Proposta PFVR, pag. 44) è, purtroppo per gli animali, ma anche per chi vorrebbe più attenzione per il mondo che abitiamo, in drastico calo.

Si riportano i dati, di provenienza regionale, che avrebbero dovuto dirigere verso ben altra direzione l'azione amministrativa regionale, subordinata ai *petita* che provengono dal mondo venatorio.



*

Consideri l'Ill.mo Collegio quanto scritto (a pag. 522, il paragrafo § 4.3 "EFFETTI CONSEGUENTI AL PRELIEVO VENATORIO" dello Studio di Incidenza del Piano faunistico venatorio regionale Lombardia:

"In Europa, la caccia rappresenta il 13% di tutte le minacce per gli uccelli (European Environment Agency 2020) e una recente ricerca in 26 paesi europei ha calcolato una perdita annua di almeno 52 milioni di uccelli dovuta all'attività venatoria, di cui 6.969.635 in Italia (Hirschfeld et al. 2019). Dall'analisi dello stato e delle tendenze delle specie incluse negli allegati I e II della direttiva Uccelli emerge che la proporzione di specie dell'allegato II la cui popolazione presenta uno stato giudicato "buono" è diminuita di 9 punti percentuali (da 55% a 46%) rispetto al 2015, mentre la quota di quelle con uno stato scadevole e cattivo è aumentata di 9 punti percentuali (da 39% a 48%) (Commissione Europea 2020). In Italia, ben 18 specie cacciabili sono in cattivo stato di conservazione e ben 5 sono classificate SPEC1, ovvero globalmente minacciate (BirdLife International 2017; Gustin 2019). Di conseguenza, per molte delle specie, l'attività venatoria andrebbe in taluni casi sospesa, in altri esclusa, in altri ancora ridotta (Gustin 2019). In particolare, le attuali previsioni del prelievo venatorio (L. 157/1992) non sono più compatibili e i motivi per l'adeguamento del prelievo su queste specie si possono riassumere in:

- *stato di conservazione sfavorevole;*
- *disturbo nelle aree di presenza (molto evidente nelle zone umide);*
- *problemi di look-alike con specie globalmente minacciate (es. moretta vs moretta tabaccata, tordo sassello vs tordo bottaccio/cesena);*
- *maggiore conoscenza dei movimenti di ritorno verso i quartieri riproduttivi;*
- *maggiore conoscenza dei periodi riproduttivi, attualmente in fase di allargamento temporale anche per motivi climatici.*

Gustin (2019) ritiene necessario la sospensione dell'attività venatoria per 9 specie (codone, marzaiola, moretta, folaga, beccaccino, fagiano di monte, pernice sarda, starna, quaglia), finché non siano state attuate adeguate misure gestionali e di conservazione e non siano stati acquisiti dati di monitoraggio e statistiche venatorie tali da dimostrare la reale sostenibilità della caccia, in particolare per quanto concerne il trend della popolazione svernante”.

Tute valutazioni che non sfiorano minimamente Regione Lombardia.

VII) Violazione dell'articolo 1 della l. 157/92. – difetto di motivazione - Violazione del principio di precauzione

ISPRA (pag. 11 parere) *“in considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia Scolopax rusticola e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue tale specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche”* indica la chiusura della caccia al 31 dicembre 2023.

Aggiunge che “Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2024, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”, va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi ad una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti ed al monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.Tuttavia, allo stato attuale non risultano disponibili informazioni sul monitoraggio della specie e quindi si ritiene che l'estensione del prelievo al 10 gennaio non sia attuabile”.

Anche i dati statistici e gli studi indicano, scrive l'Istituto, un "trend di popolazione della Beccaccia in Europa classificato come "in decremento", tuttavia nella Lista Rossa è stata comunque conservata la categoria LC, dato che tale contrazione numerica non ha raggiunto il 30% in 10 anni o tre generazioni (BirdLife International, 2021)";

E, ancora: "l'Italia è interessata dall'arrivo di contingenti svernanti e migratori (Spina et al. 2022) anche da nazioni in cui la popolazione nidificante è in decremento (es: Francia) o in forte decremento (es.: Russia) sia nel breve che nel lungo termine (BirdLife International 2021; Supplementary Material); - l'elevata pressione venatoria nelle aree di svernamento, soprattutto in caso di inverni particolarmente freddi, può incidere pesantemente sul numero di effettivi che farà ritorno ai quartieri riproduttivi (Tavecchia et al. 2002; Selaas 2006; Prieto et al., 2019); - un recente studio pubblicato nel 2022 (Marja e Elts 2022) che analizza cento anni di dati raccolti in Estonia, indica una chiara variabilità annuale nelle date di arrivo della Beccaccia in questo Paese baltico in relazione alle temperature di fine inverno, sottolineando la necessità di studi pluriennali per aver un quadro attendibile sui movimenti della specie; lo stesso studio evidenzia che in seguito al riscaldamento globale i primi arrivi di beccacce in Estonia sono anticipati di circa un mese negli ultimi cento anni; - su un campione di beccacce prelevate in caccia in Francia in gennaio e febbraio, a cui è stato effettuato il sessaggio tramite l'esame delle gonadi dai cacciatori, è stato possibile constatare la crescita dei testicoli e degli ovari da fine gennaio (Vignac et al. 2021) e la crescita delle gonadi è un indicatore dell'inizio dell'attività riproduttiva. Per quanto concerne l'attendibilità delle date di inizio della migrazione prenuziale riportate nel KCD, si segnala che la decade indicata da ISPRA (gennaio II) è stata definita tramite l'analisi congiunta dei dati di inanellamento di stazioni attive sul territorio italiano e dati di carniera trasmessi da alcune Regioni. L'inizio della migrazione a gennaio è stato confermato anche dal modulo sui tempi di migrazione delle specie cacciabili (Bairlein et al. 2022) dell'Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo, peraltro, l'inizio dei movimenti migratori per l'Italia coincide con l'inizio di gennaio (gennaio I). D'altra parte, gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare

sulle condizioni fisiche degli uccelli. È noto infatti che uccelli in un cattivo stato di salute posticipano l'inizio della migrazione”.

A Regione Lombardia tutto ciò non basta.

Regione (pag. 23-25 decreto gravato) richiama dati risalenti, anche molto, nel tempo; ignora tutte le attendibili, dimostrate, serie, ragionevoli, rispettose dei principi euro unitari per fare concludere l'attività di caccia alla beccaccia implacabilmente al 31 gennaio 2024.

Dunque, quando ISPRA spiega in modo articolato, Regione Lombardia disattende; quando ISPRA si rifà a criteri generali di esigenze di conservazione prevenzione, Regione Lombardia disattende.

In una con la illegittimità anche della previsione contestata nel motivo esce rafforzata l'esigenza che alle regioni sia precluso di decidere quanti e quando cacciare a specie migratorie.

Domanda cautelare

La fauna selvatica è sotto assedio e le specie migratrici ancor di più.

L'Ente intimato cita sentenze che gli fanno comodo ma non le decisioni (come quelle relative proprio ai calendari venatori regionali lombardi degli anni scorsi) che dovrebbero costituire il parametro di riferimento per quelli successivi; preferisce, per assecondare alcune decine di migliaia di persone su oltre 10 milioni di lombardi, assumere provvedimenti che ben sa mettono a repentaglio la fauna selvatica.

Vi sono tutte le ragioni, dunque, per chiedere il beneficio della tutela cautelare per le ragioni illustrate in ricorso.

In ragione di quanto sopra, l'Associazione LAC, come in atti rappresentata e difesa,

c h i e d e

che l'Ill.mo T.A.R. per la Lombardia, Milano, adito voglia:

- in sede cautelare:

a) inibisca su tutto il territorio regionale il prelievo venatorio delle specie cacciabili migratorie;

b) in via subordinata, sospenda gli effetti degli atti amministrativi impugnati nelle parti in cui:

- autorizzano l'apertura generale della caccia al 17 settembre 2023 e non al 1° ottobre 2023 (come da parere ISPRA);

- autorizzano la caccia alle seguenti specie: codone, fischione, mestolone, marzaiola;

- non stabiliscono:

c) la chiusura della caccia al 31 dicembre 2024 per tordo bottaccio e beccaccia;

b) la chiusura della caccia al 10 gennaio 2024 per alzavola, tordo sassello e cesena;

c) la chiusura della caccia ad anatidi, rallidi e limicoli al 20 gennaio 2024;

- nel merito, previa rimessione alla C.C. della eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 3, comma 1 e 2, della l.r. 17/2004, nonché dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/92 nella parte in cui autorizza le regioni italiane ad approvare calendari venatori per le specie migratrici, accogliere il ricorso ed annullare la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 685 del 17.7.2023, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024*" ed il decreto dirigenziale n. 11015 del 19.7.2023, recante "*Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna*".

Verrà versato il contributo unificato nella misura di € 650.

Spese legali e C.U. rifuso.

Milano, 21 agosto 2023

Avv. Claudio Linzola



LINZOLA
CLAUDIO
Avvocato
22.08.2023
09:26:57
GMT+01:00